

## **TI\_GERICHTE 14.2024.50 vom 20. November 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-11-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2024.50\\_d20231120](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2024.50_d20231120)

FR: TI\_GERICHTE 14.2024.50 du 20 novembre 2023

IT: TI\_GERICHTE 14.2024.50 del 20 novembre 2023

### **Regeste**

Rigetto definitivo dell'opposizione. Prova dell'esecutività della sentenza penale appellata. Nova. Fatti noti al giudice in un'altra procedura

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

Nella decisione impugnata, il Pretore ha constatato che la sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano versata agli atti non conteneva l'attestazione di passato in giudicato, sicché la stessa non poteva costituire un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione. Egli ha inoltre rilevato che nemmeno il verbale del dibattimento di medesima data poteva giustificare il rigetto provvisorio dell'opposizione siccome, segnatamente, non era firmato dall'escusso o dal suo patrocinatore. Ha quindi respinto l'istanza.

#### **E. 4**

Nel reclamo RE 1 espone di aver ritirato l'appello contro la decisione penale con scritto del 31 gennaio 2024, da lei prodotta nella procedura d'opposizione al sequestro, insieme alla sentenza motivata a norma dell'art. 399 cpv. 2 CPP munita del timbro di passato in giudicato, ciò che ha reso la sentenza penale esecutiva ex tunc dalla sua data d'emanazione il 20 novembre 2023 giusta l'art. 437 cpv. 2 CPP. Ella sostiene che il primo giudice doveva tenere in considerazione la documentazione prodotta nell'ambito della procedura parallela di sequestro, posto che il medesimo giudice fungeva sia da giudice del rigetto sia da giudice competente per la procedura d'opposizione al sequestro. Gli era infatti nota l'esecutività del titolo di rigetto invocato e avrebbe dovuto tenerne conto d'ufficio. Ammettere il contrario costituisce a sua mente un formalismo eccessivo che non merita tutela.

#### **E. 4.1**

Giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Le decisioni penali sono esecutive non appena sono state notificate salvo che siano state impugnate tempestivamente mediante un appello (art. 402 CPP), un ricorso al Tribunale federale in materia penale nell'ipotesi dell'art. 103 cpv. 2 lett. b LTF oppure un rimedio giuridico non automaticamente sospensivo ove l'autorità di ricorso abbia sospeso l'esecutività della decisione impugnata (art. 387 CPP o 103 cpv. 3 LTF), come pure in caso di ritiro del ricorso (art. 437 cpv. 1 lett. b CPP, sentenza della CEF 14.2022.53 del 2 novembre 2022 consid. 5.1 con rinvii).

L'esecutività della decisione invocata quale titolo di rigetto dev'essere realizzata al momento dell'emanazione del giudizio sull'istanza di rigetto (DTF 146 III 284 consid. 2.1; sentenza della CEF 14.2022.94 del 21 novembre 2022 consid. 4.1 con rinvii). La mancanza di una decisione esecutiva giusta l'art. 80 LEF osta al rigetto dell'opposizione finché l'appello – che ha effetto sospensivo (art. 402 CPP) – non è stato respinto, dichiarato

irricevibile o ritirato (già citata 14.2022.94 consid. 4.2). L'istante deve portare la prova piena dell'esistenza del titolo esecutivo di rigetto (DTF 144 III 552 consid. 4.1.4) e deve farlo per mezzo di documenti (cfr. sentenze del Tribunale federale 5A\_693/2022 del 6 marzo 2023 consid. 3.4 e della CEF 14.2023.112 del 30 aprile 2024 consid. 5.3.2; sui documenti che comprovano l'esecutività, si veda Abbet/Veuillet (a cura di), *La mainlevée de l'opposition*, 2 a ed. 2022, n. 73 ad art. 80 LEF ).

#### **E. 4.2**

Nel caso di specie è pacifico che l'istante si è limitata in prima sede a produrre una versione della sentenza della Corte delle assise correzionali senza timbro di passaggio in giudicato o perlo meno attestazione di esecutività e non ha speso una parola riguardo all'esecutività della stessa. Spettava però a lei produrre la documentazione atta a ottenere il rigetto dell'opposizione già dinanzi al giudice di prime cure. Solo in seconda sede, e quindi in modo inammissibile (sopra consid. 1.2.1), ha allegato che l'appello contro la sentenza penale è stato da lei ritirato il 31 gennaio 2024 e che quindi al momento dell'emanazione del giudizio di primo grado (il 18 marzo 2024) la sentenza era esecutiva. È vero che in prima sede ella ha menzionato che l'esecuzione era stata avviata a convalida del sequestro, ma ciò non poteva sostituirsi a un'allegazione esplicita, precisa e sostanziata in merito all'esecutività della decisione penale. Del resto i richiami ad altri procedimenti vanno esclusi nei casi in cui, come nella fattispecie, l'istante, quale parte della procedura all'opposizione al sequestro, avrebbe potuto produrre già con l'istanza tutti i documenti necessari alla tutela dei propri interessi nella procedura di rigetto dell'opposizione da lei avviata ( sentenza della CEF 14.2017.92 del 23 ottobre 2017, consid. 5.4 con rinvii).

#### **E. 4.3**

Contrariamente a quanto crede la reclamante, il giudice del rigetto dell'opposizione non è tenuto – né autorizzato – ad accertare i fatti d'ufficio (art. 55 cpv. 1 e, a contrario, 255 CPC), ma unicamente a verificare se la documentazione prodotta dall'istante costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (sopra consid. 2 ). Il Pretore, pertanto , non doveva, né poteva, assumere d'ufficio documenti prelevandoli dal suo incarto relativo all'opposizione al sequestro né assegnare un termine all'istante per produrre la prova dell'esecutività della decisione penale. Non vi era neppure spazio per un interpellato (art. 56 CPC), poiché tale istituto non deve servire a sanare negli genze processuali (sentenza del Tribunale federale 4D\_57/2013 del 22 agosto 2013, consid. 3.2 con rinvii; già citata 14.2017.92, consid. 5.5 con rimandi). Dipendeva solo dalla reclamante , patrocinata da un avvocato, presentare un'istanza completa di tutti i documenti necessari. E se respingere l'istanza senza darle l'occasione di correggerla potrà anche considerarsi formalista, non è certo un formalismo eccessivo, perché risulta connesso al carattere documentale della procedura di rigetto (v. sopra consid. 2; nello stesso senso la già citata CEF 14.2017.92, consid. 5.5).

#### **E. 4.4**

Nel pretendere che la documentazione prodotta nella procedura d'opposizione al sequestro era già conosciuta e debitamente a disposizione del primo giudice, la reclamante pare riferirsi all'art. 151 CPC, secondo cui i fatti noti al giudice non devono essere provati. Si può però dubitare che nella fattispecie al Pretore dovesse essere noto il contenuto delle osservazioni dell'istante nella procedura di opposizione al sequestro ricevute pochi giorni prima dell'emanazione della decisione di (non) rigetto. Ad ogni modo, non occorre perdere

di vista, ancora una volta, che la procedura di rigetto è una procedura documentale (sopra consid. 2), in cui la produzione del titolo di rigetto è la condizione sine qua non dell'accoglimento dell'istanza. In altri termini, il titolo non è un semplice fatto che potrebbe considerarsi provato perché notorio o non contestato dall'escusso, bensì un presupposto materiale che il giudice deve verificare d'ufficio (nello stesso senso la già citata 14.2017.92 consid. 5.6; anche indirettamente la già menzionata 14.2023.112 consid. 5.3.3.1). La critica si rivela dunque ingiustificata. In definitiva, in assenza di prova dell'esecutività della decisione penale, il rigetto definitivo non poteva essere concesso. La decisione del primo giudice non presta il fianco alla critica.

#### **E. 4.5**

Ad ogni buon conto, il giudizio odierno non reca alcun danno irreparabile alla reclamante, se non per quanto attiene alle spese proc essuali (evitabili in seconda sede semplicemente astenendosi dall'interporre un reclamo inutile), dal momento che secondo la giuris prudenza del Tribunale federale (DTF 140 III 456 consid. 2.5) l'escutente può ripresentare una nuova istanza, anche nella stessa esecuzione (entro il termine dell'art. 88 cpv. 2 LEF), producendo la documentazione mancante, in concreto la prova dell'esecutività della decisione penale (DTF 140 III 456 consid. 2.5, RtiD 2016 II 653 n. 42c consid. 7.3/b, sentenza della CEF 14.2019.117 del 18 novembre 2019 consid. 6.2 e 9, e la già citata 14.2017.92 consid. 5.5 i.f. ).

#### **E. 5**

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

#### **E. 6**

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 202'134.44, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La cancelliera Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.